



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 14 Luglio 2000

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Componente, e dal dott. Umberto Calandrella, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del rappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano, nel corso della riunione del 14 luglio 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

" " " N. 50

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. FERMANA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara ed ammenda di L. 50.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Fermana-Sampdoria del 4/6/00 – C.U. n. 469 del 5/6/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e quella dell'ammenda di lire 50.000.000 alla Soc. Fermana, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Fermana-Sampdoria del 4/6/2000, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si eccepisce l'eccessività della sanzione, che risulterebbe esageratamente afflittiva in relazione ai fatti accaduti. In particolare, il Giudice Sportivo non avrebbe considerato innanzitutto, che l'assistente dell'arbitro non sarebbe stato il vero obiettivo del comportamento dei tifosi del Fermana; in secondo luogo, che, comunque, non vi sarebbe stata premeditazione; in terzo luogo, che la condotta non sarebbe stata idonea a causare eccessivi danni; in quarto luogo, che non sarebbe stato considerato adeguatamente il fattivo intervento dei dirigenti della Società; infine, che l'ingresso sul terreno di gioco di alcuni sostenitori al termine della gara avrebbe avuto finalità pacifiche.

Alla riunione odierna è comparso il Presidente della Società in rappresentanza della stessa, il quale, dopo aver approfondito i motivi esposti nel reclamo ed essersi riportato alle conclusioni già formulate, ha chiesto l'acquisizione del rapporto del Commissario di campo.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva in via preliminare che la richiesta di acquisizione del rapporto del Commissario di campo non può essere accolta, sia perché

tardivamente proposta, sia perché relativa ad un documento di cui non si conosce l'esistenza, non risultando dagli atti ufficiali che alla gara abbia presenziato un Commissario di campo.

Nel merito, la Commissione rileva che il gravame non è fondato.

Risulta che i sostenitori della Soc. Fermana hanno realizzato una serie di condotte meritevoli di sanzione. Innanzitutto, durante il secondo tempo, alcuni di essi hanno lanciato numerose bottigliette in plastica, sia vuote sia piene d'acqua, contro un Assistente che è stato colpito, prima, ad una gamba da una bottiglietta vuota e, poi, di striscio dietro l'orecchio destro da un mazzo di chiavi. In secondo luogo, prima della conclusione della gara, circa duecento di essi sono entrati all'interno del recinto di giuoco, fermandosi ai margini del campo per destinazione. In terzo luogo, al termine della gara, due di essi hanno sferrato contro l'Arbitro un pugno ad una spalla ed un calcio ad un polpaccio, con conseguente intenso dolore. In quarto luogo, nelle medesime circostanze, alcuni di essi hanno indirizzato all'Arbitro due sputi, che lo hanno raggiunto sul collo, nonché espressioni volgarmente ingiuriose ed intimidatorie. In quinto luogo, alcuni di essi hanno spintonato con violenza l'Assistente, mentre stava per entrare nei locali dello spogliatoio, stringendolo contro lo spigolo della porta d'ingresso e cagionandogli intenso dolore ad un braccio e ad un ginocchio.

Le deduzioni difensive proposte dalla reclamante, tendenti a fornire una versione dei fatti diversa da quella risultante dai referti degli ufficiali di gara, sono del tutto prive di qualsivoglia riscontro obiettivo e si risolvono in una mera allegazione di parte. In tale situazione poiché gli atti ufficiali, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata che può essere messa in dubbio solo in presenza di evidenti contrasti e contraddizioni, nella specie insussistenti, la Commissione ritiene infondati ed inaccoglibili i motivi di reclamo.

Le condotte tenute dai tifosi della Fermana, che devono essere qualificate come di particolare gravità, sono state correttamente valutate dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi ed anche alla luce della recidiva specifica reiterata.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. PARMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.

Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Parma-Internazionale del 23/5/00).

Con provvedimento del 13/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Parma e la Soc. Internazionale per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Parma-Internazionale del 23/5/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, ambedue le Società hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella proposta dalla Soc. Parma si rileva, innanzitutto, che la condotta dei propri tifosi non sarebbe stata grave, in quanto non avrebbe causato alcun danno, e, in secondo luogo, che, comunque, i petardi sarebbero stati esplosi in un settore completamente vuoto. In quella proposta dalla Soc. Internazionale si rileva, in primo luogo, che l'episodio, per il quale si esprime rincrescimento, sarebbe stato provocato da un gruppo di facinorosi, in contrasto con la maggioranza dei sostenitori interisti; in secondo luogo, che esso sarebbe stato di scarsa rilevanza, non avendo provocato danni alle persone; infine, che, trattandosi di gara giocata non sul proprio campo, vi sarebbe una attenuazione della responsabilità. Conseguentemente, la Soc. Parma chiede il proscioglimento dall'addebito e la Soc. Internazionale chiede il proscioglimento dall'addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la loro condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 8.000.000 per la Soc. Parma e di lire 15.000.000 per la Soc. Internazionale.

E' comparso altresì il rappresentante della Soc. Internazionale, il quale, dopo aver approfondito i motivi esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già precisate.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (durante la gara, lancio sul parterre dello stadio di petardi da parte dei tifosi della Soc. Parma; al termine della gara, lancio di seggiolini divelti dalle gradinate contro le Forze dell'ordine da parte dei tifosi della Soc. Internazionale) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica per ambedue le Società, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto anche conto, per quanto riguarda il comportamento dei tifosi della Soc. Parma, che i lanci di petardi sono stati fatti verso un settore che era stato preventivamente vuoto da persone.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 8.000.000 alla Soc. Parma e di lire 15.000.000 alla Soc. Internazionale.

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Viterbese-Ascoli del 28/5/00).

Con provvedimento del 13/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere posto in essere comportamenti antiregolamentari in occasione della gara Viterbese-Ascoli del 28/5/2000, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Sia il Gaucci, sia la Soc. Perugia hanno fatto pervenire memorie difensive, ma le stesse non sono state acquisite agli atti perché pervenute fuori dai termini assegnati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammonizione sia per il Gaucci, sia per la Soc. Perugia.

E' comparso altresì il rappresentante degli incolpati, il quale ha svolto oralmente le difese nell'interesse dei propri assistiti ed ha concluso per il proscioglimento degli stessi.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva che, secondo quanto riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, il sig. Luciano Gaucci si è limitato a recarsi negli spogliatoi della Società Viterbese in due occasioni senza assumere comportamenti antiregolamentari.

Poiché all'incolpato è contestata la violazione dell'art. 1 del C.G.S., questa Commissione non ravvisa nel fatto addebitato una condotta contraria ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale.

Per questi motivi delibera di prosciogliere il sig. Luciano Gaucci e la Soc. Perugia dagli addebiti rispettivamente contestati.

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. e art. 6 bis comma 2 C.G.S.;

Soc. BRESCIA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. e art. 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Napoli-Brescia del 28/5/00).

Con provvedimento del 21/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Napoli e la Soc. Brescia per violazione dell'art. 6 bis, comma 2, del C.G.S., nonché dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., in relazione al comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Napoli-Brescia del 28/5/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, rilevando che la condotta dei propri tifosi non sarebbe stata grave e, in secondo luogo, che, comunque, la Società avrebbe adottato tutti i provvedimenti necessari alla prevenzione di comportamenti indebiti. Conseguentemente, chiede in via principale il proscioglimento e, in subordine, l'applicazione di sanzione minima..

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante Procura Federale, il quale ha chiesto il proscioglimento delle incolpate con riferimento agli episodi della esposizione di striscioni, nonché la dichiarazione della responsabilità della Soc. Napoli con riferimento alle altre condotte contestate e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che, quanto all'episodio della esposizione degli striscioni, il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. Infatti, le scritte contenute in tali striscioni integrano l'ipotesi prevista dall'art. 6 bis, comma 2 C.G.S., poiché hanno un contenuto incitante alla discriminazione territoriale

Quanto ai comportamenti dei sostenitori della Soc. Napoli (lancio, durante la gara, in due occasioni distinte, di bengala in campo, di sei razzi contro i tifosi della squadra avversaria, di varie bottigliette

d'acqua e di accendini verso un giocatore della squadra ospite), la Commissione osserva che essi rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, in contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del C.G.S., il quale sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F.

Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Si tratta di condotte che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica per la Soc. Napoli, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 12.000.000 alla Soc. Napoli e di lire 3.000.000 alla Soc. Brescia.

Soc. SAMPDORIA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Sampdoria-Alzano dell'11/6/00).

Con provvedimento del 21/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori dopo la gara Sampdoria-Alzano dell'11/6/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Sampdoria non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata (dopo la gara, invasione del terreno di gioco danneggiando la rete delle porte e gli estintori dell'impianto antincendio) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000 alla Soc. Sampdoria.

Soc. SALERNITANA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Salernitana-Ternana del 4/6/00).

Con provvedimento del 13/6/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Salernitana per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Salernitana-Ternana del 4/6/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Salernitana ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che la condotta dei propri tifosi sarebbe stata di modestissima rilevanza, sia per le modalità di realizzazione, sia per la durata. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dall'addebito contestato e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante del Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 8.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata (al termine della gara, lancio di alcune bottiglie piene d'acqua all'indirizzo delle squadre che rientravano negli spogliatoi) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 8.000.000 alla Soc. Salernitana.

Il Presidente: f.to Sergio Artico
" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla

Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 24 luglio 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 LUGLIO 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro